

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

14.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	91
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori PALA ed altri; senatori DI BENEDETTO, CALAMANDREI e GIOVANNETTI: Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (1822)	91
PRESIDENTE	91, 93, 94
CARDIA	93, 94
GRANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	93, 94
MARCHETTI, <i>Relatore</i>	92, 94
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	94

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per il provvedimento all'ordine del giorno i deputati Evangelisti, Forlani, Piccoli, Scalfaro, Zaccagnini e Zamberletti, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Botta, Vincenzi, Matteini, Revelli, Bellotti e Miroglio.

Discussione della proposta di legge senatori Pala ed altri; senatori Di Benedetto, Calamandrei e Giovannetti: Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale (*Approvata in un testo unificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Pala, Deriu, Abis, Ligios; Di Benedetto, Calamandrei e Giovannetti: « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale », già approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 febbraio 1973.

La seduta comincia alle 11.

FRACANZANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Ricordo che la proposta di legge è stata oggetto di un primo sommario esame nella seduta del 6 febbraio scorso in sede referente. In quella occasione la Commissione chiese all'unanimità e con il consenso del Governo il trasferimento del provvedimento in sede legislativa, che è stato concesso il 27 febbraio scorso.

L'onorevole Marchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCHETTI, Relatore. La proposta di legge al nostro esame è molto semplice: propone infatti di ampliare le facilitazioni previste dalla legge del 1° aprile 1959, n. 252, con la quale si autorizzava il Ministero degli esteri a concedere riduzioni ferroviarie per i nostri connazionali che temporaneamente rientravano dall'estero, una volta l'anno. Queste facilitazioni riguardavano soltanto il biglietto ferroviario e pertanto erano escluse per i viaggi marittimi necessari per raggiungere le isole, discriminando in modo particolare gli emigranti sardi e siciliani.

La proposta di legge in esame — d'iniziativa dei senatori democristiani Pala ed altri (n. 89) e dei senatori comunisti Di Benedetto ed altri (n. 502) — propone di estendere queste facilitazioni, già previste per le ferrovie, anche per i viaggi marittimi. Tali facilitazioni, sia per viaggi ferroviari sia marittimi, sono già concesse dagli articoli 116 e 117 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, e dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, che le ha estese anche alla elezione dei Consigli regionali, provinciali e comunali, cioè alle elezioni amministrative. Gli emigranti temporaneamente rientrati in Italia, per ragioni familiari o per ferie, con questa legge avranno diritto, una volta all'anno, alle riduzioni sui biglietti per i viaggi marittimi, del 50 per cento. La ritengo un atto di doverosa riconoscenza e un piccolo ma significativo invito al costante periodico rientro, auspicio del sognato definitivo rientro in patria.

La proposta di legge è già stata approvata dal Senato, in un testo unificato, nella seduta del 21 febbraio 1973 e giunge a noi per l'approvazione finale, in sede legislativa. Vorrei fare solo alcune osservazioni per quanto riguarda l'articolato della legge e precisamente il primo comma dell'articolo 2, che riguarda l'esercizio finanziario 1973: esso dice che l'onere derivante dalla concessione, previsto per l'esercizio 1973 in lire 50 milioni, farà carico al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero de-

gli esteri. Un emendamento, suggerito dalla V Commissione bilancio e che mi permetto di proporre alla vostra approvazione, cancella l'onere per il 1973, giustamente, provvedendo allo stanziamento a cominciare dal 1974. Sulla seconda parte dell'emendamento, che propongo di accettare per non ritardare l'approvazione della legge, con una nuova discussione con il Ministero del tesoro, non sono d'accordo. Leggiamolo.

Articolo 2. Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Ebbene, la proposta di legge Pala faceva carico al capitolo 3093 e non 3092 l'onere. Perché fino al bilancio dello Stato 1973 con il capitolo 3093 il Ministero degli esteri rimborsava le facilitazioni concesse per i viaggi ferroviari previsti dalla legge per i rientri temporanei. Con lo Stato di previsione 1974 il Ministero del tesoro ha assunto direttamente quest'onere e il Ministero degli esteri ha cancellato il capitolo 3093. Noi, approvando la legge come ci è pervenuta dal Senato e come è suggerita dalla Commissione bilancio, arriviamo a questa conclusione: che per un viaggio di rientro di un emigrante sardo la facilitazione ferroviaria verrà pagata dal Ministero del tesoro, quella marittima dal Ministero degli affari esteri. Per gli anni successivi noi invece auspichiamo che per un ordinato bilancio dello Stato e per un necessario snellimento burocratico, il Ministero del tesoro provveda direttamente a tutti gli oneri derivanti anche da questa legge. Proporrò con altri colleghi un ordine del giorno in tal senso. Del resto anche la Commissione bilancio nel suo parere contesta che si possa attribuire al capitolo 3092 l'onere di questa legge scrivendoci che « tale capitolo non ha titolo per finanziare direttamente la spesa oggetto dell'iniziativa legislativa ».

Concludo, per evitare che anche per il 1974 i nostri emigranti non abbiano le facilitazioni tanto attese, invitando gli onorevoli colleghi all'immediata approvazione della proposta di legge nel testo unificato pervenutoci

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1974

dal Senato, con l'emendamento contenuto nel parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARDIA. La proposta di approvare un ordine del giorno impegnativo per il Governo sul problema del finanziamento della legge probabilmente ci consente di ovviare ad una altra difficoltà derivante dal testo del provvedimento così come è stato concordato al Senato. All'articolo 1 infatti si dice che è concessa la riduzione del 50 per cento sul costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il ministro degli affari esteri abbia a tal fine stipulato apposita convenzione. Ciò significa che la riduzione è concessa ma è condizionata al fatto che il Governo abbia stipulato tali convenzioni. Per non modificare il testo saremmo quindi del parere di presentare un ordine del giorno, che potrebbe anche essere unificato con quello del relatore, che impegni il Governo a stipulare sollecitamente le convenzioni ricordate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo aveva già espresso in Commissione in sede referente il suo giudizio favorevole alla proposta di legge; c'era solo il problema relativo alla copertura finanziaria che doveva essere indicata in modo diverso a causa della soppressione di una voce nel bilancio dello Stato. Essendosi risolto il problema, il Governo conferma il suo atteggiamento favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai connazionali, che trovandosi nelle condizioni di poter beneficiare della legge 1° aprile 1959, n. 252, devono necessariamente servirsi di mezzi marittimi per raggiungere località del territorio della Repubblica non collegate dalla rete ferroviaria dello Stato sia

pure in parte del percorso, è concessa, una volta all'anno ed alle stesse condizioni, la riduzione del 50 per cento del costo del biglietto di passaggio in seconda classe sulle linee marittime, gestite da società concessionarie dei servizi con le quali il ministro degli affari esteri, sentiti i ministri della marina mercantile e dei trasporti e dell'aviazione civile, abbia a tal fine stipulato apposita convenzione.

Tali convenzioni sono approvate con decreto dei ministri degli affari esteri, della marina mercantile, dei trasporti e dell'aviazione civile e del tesoro.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'onere derivante dalla concessione, previsto per l'esercizio 1973 in lire 50 milioni, farà carico al capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Marchetti, accogliendo le osservazioni contenute nel parere della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito all'emendamento dianzi approvato, risulta così formulato:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1974

per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo ed ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno dai deputati Marchetti, Storchi e Battino-Vittorelli:

« La Commissione affari esteri, in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 1822 riguardante " facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale " ,

impegna il Governo

ad unificare negli anni finanziari successivi al 1974, in un unico apposito capitolo di spesa della tabella del Ministero del tesoro, le previsioni di spesa relative al rimborso parziale delle spese ferroviarie e marittime a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, e ciò sia per una più ordinata disposizione del bilancio dello Stato, sia per una più corretta utilizzazione delle somme indicate nel capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, come confermato dallo stesso parere della Commissione bilancio ».

È stato altresì presentato dai deputati Cardia e Corghi il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari esteri, in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 1822,

impegna il Governo

a stipulare nel più breve tempo possibile le convenzioni previste dall'articolo 1 della legge ».

I due documenti sono già stati svolti nel corso della discussione generale. Chiedo ai presentatori se intendano unificare i due ordini del giorno.

MARCHETTI. D'accordo, signor Presidente.

CARDIA. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno, a firma degli onorevoli Marchetti, Storchi, Battino-Vittorelli, Cardia e Corghi, risulta così formulato dopo l'unificazione dei due documenti:

« La Commissione affari esteri, in occasione dell'approvazione della proposta di legge n. 1822 riguardante " facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale " ,

impegna il Governo

1) ad unificare negli anni finanziari successivi al 1974, in un unico apposito capitolo di spesa della tabella del Ministero del tesoro, le previsioni di spesa relative al rimborso parziale delle spese ferroviarie e marittime a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, e ciò sia per una più ordinata disposizione del bilancio dello Stato, sia per una più corretta utilizzazione delle somme indicate nel capitolo n. 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, come confermato dallo stesso parere della Commissione bilancio;

2) a stipulare, nel più breve tempo possibile, le convenzioni previste dall'articolo 1 della legge ».

(0/1822/1/3).

GRANELLI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo accetta l'ordine del giorno unificato.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione.

CARDIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto, accettato dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VI LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1974

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori PALA ed altri; senatori DI BENEDETTO, CALAMANDREI e GIOVANNETTI: « Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale » (Approvata, in un testo unificato, dalla III Commissione permanente del Senato) (1822):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Battino-Vittorelli, Bellotti, Bianco Gerardo, Bonalumi, Bortot, Botta, Cardia, Corghi, Di Giannantonio, Fracanzani, Galli, Giadresco, Lombardi Riccardo, Marchetti, Mariotti, Matteini, Miotti Carli Amalia, Miroglio, Revelli, Russo Carlo, Salvi, Sedati, Segre, Storchi, Vincenzi.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO